

Perché il trust batte il fondo patrimoniale in termini di tutela del patrimonio familiare

— Francesco Frigieri —
Avvocato in Ravenna

Prima dell'entrata in vigore dell'art.2645 *ter* c.c., (avvenuta con l'art. 39-novies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, in tema di trascrivibilità di atti di destinazione), poteva ritenersi discutibile la possibilità di dar vita a separazioni patrimoniali ad opera dell'autonomia privata, a prescindere dalla meritevolezza degli interessi.

Nel nostro Ordinamento, il superamento del principio del numero chiuso e tipicità dei diritti reali, proprietà e relativo godimento, e degli atti soggetti a trascrizione, era piuttosto difficoltoso¹.

In tutti i casi in cui si aveva una separazione patrimoniale, da intendersi come limitazione di responsabilità nei confronti dei creditori, esisteva sempre un supporto normativo specifico che la legittimava: così è stato, per esempio, per il fondo patrimoniale, l'eredità con beneficio di inventario, per i fondi speciali per la previdenza ed assistenza, i patrimoni destinati ad uno specifico affare.

L'art. 2740 c.c., al secondo comma, confermava questa impostazione, riservando solo alla legge, deroghe al principio dell'universalità della garanzia del debitore.

Queste argomentazioni venivano invocate, anche e soprattutto, per sostenere l'inammissibilità del trust, chiara ipotesi di separazione patrimoniale, cd. interno, vale a dire a proposito della costituzione di trusts² collegati con l'Italia, sia per il luogo di istituzione, sia per la struttura (il disponente, il trustee, i beneficiari, italiani), sia per l'oggetto (per beni in territorio italiano), ma regolati necessariamente da una legge straniera, non essendo prevista dal nostro Ordinamento una legge specifica per la regolamentazione dell'istituto.

Alcuni provvedimenti, seppure numericamente limitati, si erano uniformati a questo orientamento, fra tutti la pronuncia del Tribunale di Belluno del 25.9.2002³. La portata della Convenzione dell'Aja del 1985, sul riconoscimento dei trusts, ratificata con L.16.10.1989,

n.364, se di diritto materiale uniforme, o meno, assumeva quindi una notevole rilevanza e comunque suscitava discussioni, perché, anche se per l'orientamento maggioritario⁴, la Convenzione regolamentava il trust (c.d. trust amorfo), tale interpretazione non esimeva



comunque dal valutare, di volta in volta, la causa in concreto del singolo trust, come meritevole di tutela in rapporto ai principi del nostro Ordinamento. Ciò nonostante, esisteva un favore nei confronti dell'autonomia privata al cospetto della riserva di legge anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 2645 *ter* c.c., tanto è vero che già si trascrivevano nei registri immobiliari fattispecie di natura obbligatoria, come per esempio l'assegnazione della casa familiare, (ipotesi richiamata in un noto provvedimento a sostegno dell'ammissibilità del trust interno⁵), ma anche il regolamento di condominio, che inevitabilmente facevano assumere rilevanza assoluta a situazioni, non certo di natura reale.

Anche lo sforzo interpretativo svolto dal Tribunale di Velletri, con ordinanza del 29.6.2005, a favore dell'autonomia privata⁶ - ultimo e sporadico baluardo della tesi minoritaria sull'inammissibilità del trust interno - confermava un *trend* a favore dell'autonomia privata, al cospetto della inneggiata riserva di legge, come valore assoluto e quindi non derogabile.

Con l'introduzione dell'art. 2645 *ter* c.c. è stato affermato il principio della limitazione della responsabilità patrimoniale rispetto al principio di responsabilità universale del debitore⁷.

Come è stato autorevolmente affermato, il secondo comma dell'art. 2740 c.c. (vale a dire "Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge") sembra, quindi, "si sia svuotato di contenuto"⁸ in quanto l'autonomia privata, ossia ognuno di noi, può avere la concreta pos-

sibilità di "legiferare-regolamentare" in materia di separazione patrimoniale, purché per un fine meritevole di tutela secondo i principi del nostro Ordinamento, rendendo pubblici con la trascrizione, atti-negozi volti a costituire patrimoni di destinazione atipici, seppur con il rispetto della forma dell'atto pubblico, a maggior garanzia di quella legittimità, una volta assicurata solo dalla riserva di legge. In questa prospettiva, le interpretazioni sulla portata della Convenzione, se normativa di diritto materiale uniforme o meno, potrebbero rimanere in secondo piano, perché sarà comunque la causa in con-

¹ L'orientamento più tradizionale (GAZZONI in Riv. Notariato 2001,6,1247), ritiene che il principio del *numerus clausus* dei diritti reali, si basi, da un lato, sulla necessaria tutela dei terzi, ai quali, in presenza di un diritto reale, incombe un dovere di astensione, che può conseguire solo ad una disciplina normativa e non già, anche con riferimento all'art. 1372, comma 2 C.C., frutto di autonomia privata, pur se l'interesse sia in astratto meritevole di tutela, e, dall'altro, sulla necessaria tipicità degli atti soggetti a trascrizione (di regola, appunto, quelli che hanno ad oggetto diritti reali), per ovvie esigenze di certezza dei traffici e di organizzazione dei registri).
² L'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja, impegnandosi al riconoscimento dei Trusts, con L. 16 ottobre 1989, n. 364, ma non ha emanato, tuttavia, e ad oggi, una disciplina interna dell'istituto. In base all'art. 2 della Convenzione "per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente -con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee..."

³ In T.A.F. 2003, pag.255 - Seppur isolata, di contrario avviso è stato il Tribunale di Belluno con il decreto del 25 settembre 2002, (in T.A.F. 2003, pag.255) non dissimile nei termini generali il Tribunale di S.M. Capua Vetere (in T.A.F. 2000, pag. 225), e dalla pronuncia del Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna (con provvedimento del 30 aprile 2003 in T.A.F. 2003, pag.583), il quale ha precisato che l'art. 13, della Convenzione dell'Aja, sulla legge regolatrice e sul riconoscimento del Trust, è previsione normativa che richiede un'apposita disposizione di adattamento ordinario, che nel caso dell'Italia non è stata emanata; ne consegue che non si sono prodotte nell'ordinamento le modifiche necessarie per permettere il riconoscimento dei Trust interni. In pratica, secondo il Tribunale di Belluno, il Trust sarebbe riconoscibile quando si tratti di un Trust costituito in uno Stato che conosca e disciplini il tipo di Trust in questione. Senza la previsione normativa interna, sostanziale, non si potrebbe riconoscere il Trust, al fine di evitare che questo istituto possa essere indiscriminatamente utilizzato dai cittadini di uno Stato non-Trust, in assenza di elementi di collegamento con ordinamenti di Common Law. La creazione di un patrimonio separato attraverso l'istituzione di un Trust, contrasterebbe con il principio del numero chiuso dei diritti reali, ed importerebbe la violazione, per volontà delle parti, del principio della responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 2740 C.C).

⁴ La sentenza di merito che, fra tutte, ha, con motivazione molto approfondita, affermato l'ammissibilità del Trust interno, richiamando precedenti pronunce dal 1996 in avanti, è la n. 4545 del Tribunale di Bologna, dell'1 ottobre 2003 (in T.A.F. 2004, pag. 67), la quale ha affermato che l'unico elemento di estraneità, rappresentato dalla legge straniera applicata al Trust, sarebbe consentito attraverso la legge di ratifica della Convenzione dell'Aja, e che sarebbe da riconoscersi l'effetto segregativo del Trust nel patrimonio del trustee, non contrastando con le norme inderogabili o con i supremi principi dell'Ordinamento Italiano, tra i quali non può annoverarsi l'art. 2740, più volte derogato e derogabile. In pratica la tesi dell'ammissibilità si fondava sul fatto che essendo

la Convenzione dell'Aja, ratificata con legge ordinaria, la deroga di cui all'art. 2740, 2 comma, C.C., era legislativamente prevista.

⁵ In quest'ottica, ma con un esame più approfondito del problema, si richiama il decreto del 23.9.2005, pronunciato dal Tribunale di Trieste (in TAF 2006, pag. 126), il quale, nel contesto del sistema tavolare, dopo aver svolto una compiuta valutazione sull'ammissibilità del Trust interno, si sofferma, altrettanto compiutamente, sul problema della trascrizione. La tassatività delle norme sulla trascrizione, afferma il Giudice friulano, non va guardata sotto il profilo dell'atto, ma sotto quello degli effetti. L'art.2645 C.C., nello stabilire che deve rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione ai beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, pone appunto un principio di tipicità dei risultati e non di atti, nel senso che va trascritto qualsiasi atto che, pur non rientrando nello schema dei contratti, degli atti o provvedimenti o delle sentenze indicati nell'art. 2643 C.C., tuttavia, produca uno o più degli effetti ad essi rapportabili. Il decreto in esame, riporta poi una serie di pronunce della Cassazione, fra le quali, Cass. civ. 11250 del 14.1.1997, che ha affermato che: "il negozio .. finalizzato ad incidere sul regime dominicale della "res" e, in particolare, su diritti considerati dall'ordinamento inerenti al bene immobile oggetto della convenzione negoziale, merita pubblicità". La Cassazione, inoltre, prosegue il Tribunale di Trieste, con la sentenza n.11096/02, con riferimento all'assegnazione della casa familiare, inquadrata come diritto personale di godimento, ha evidenziato la volontà del legislatore di creare una nuova tipologia di atti trascrivibili, proprio al fine di rendere opponibili tali diritti.)

⁶ In T.A.F. 2005, pag.577, la quale ha dato una lettura particolare delle questioni dibattute in materia di Trust interno, dichiarandone la nullità limitatamente alla clausola che preveda l'applicazione di una legge straniera per impossibilità dell'oggetto, dovendo trovare applicazione la legge italiana, ma affermandone, nel caso concreto, la meritevolezza degli interessi perseguiti, ai sensi degli artt. 1322 e 1324 C.C. Secondo il Tribunale, di cui se ne riportano gran parte le argomentazioni, non si comprenderebbe il motivo per il quale, se davvero la Convenzione avesse introdotto, come è stato sostenuto, una sorta di Trust internazionale od un trust cd. amorfo e contesivo, quindi, norme sostanziali uniformi, tale istituto dovrebbe essere assoggettato obbligatoriamente alla legge di uno Stato che conosca il Trust. Infatti, più razionalmente la Convenzione avrebbe potuto imporre espressamente il rispetto dell'istituto de quo, come definito all'art. 2 e con le caratteristiche di cui all'art. 11, all'interno degli ordinamenti degli stati firmatari, costituendo essa stessa la legge del Trust. Non sarebbe chiaro, cioè, per quale ragione, se la convenzione mirava a rendere riconoscibile in Italia il Trust interno, abbia previsto la necessità di un riferimento ad una legge straniera, invece che prescriberne direttamente la disciplina (...).

⁷ Paolo dell'Anna, pag.5 in Patrimoni destinati e Fondo patrimoniale.

⁸ In questo senso Tribunale di Reggio-Emilia 14.5.2007 in Taf.2007, pag.425 "Non sembra necessario ripetere le numerose ragioni che hanno indotto la giurisprudenza a ritenere che l'art. 2740 c.c. non costituisca più, da anni, un principio supremo ed inderogabile del nostro ordinamento (così Tribunale Bologna, sentenza 1/10/2003 n. 4545, in Trusts e Attività Fiduciarie, 2004, pag. 67: "l'unitarietà della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. non può valere come un «dogma sacro ed intangibile» del nostro ordinamento"): l'espressa previsione dell'art. 11 della Convenzione de L'Aja (la quale, introducendo quale effetto minimo la distinzione del patrimonio in trust, assume su questo punto la natura di norma di diritto materiale uniforme), la limitazione della responsabilità stabilita dalla Legge n. 364 del 1989 (conformemente alla riserva di legge dell'art. 2740 cod. civ.), le numerose deroghe legislative (che sono persino giunte a configurare - con gli artt. 2447-bis e seguenti c.c. - ulteriori limitazioni della responsabilità per soggetti che già godono di una responsabilità limitata). A queste si aggiunge la recente entrata in vigore dell'art. 2645-ter c.c.: le condizioni per divenire alla trascrizione e all'opponibilità di atti (melius, contratti), anche atipici, con cui beni immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione dei più variegati interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 comma 2° c.c. (norma che non costituisce alcun argine perché - stando ai precedenti giurispru-

creto dell'atto e la compatibilità dello specifico trust interno ai principi del nostro Ordinamento, a rendere ammissibile e quindi riconoscibile l'istituto.

Posto quindi un giudizio di assoluta ammissibilità del trust interno, in termini astratti, non solo per gli orientamenti maggioritari della dottrina⁹ e della giurisprudenza¹⁰, (già precedenti all'entrata in vigore dell'art. 2645 *ter* c.c.) ma anche per le non più attuali argomentazioni degli orientamenti minoritari, appare evidente che quest'ultimo risulti particolarmente più efficace nella tutela del patrimonio familiare rispetto al fondo patrimoniale.

Come è noto per trusts, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja, s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente (...) qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Si prevede quindi una struttura che non presenta limiti di applicazione, ben potendo essere impiegato anche nelle famiglie di fatto, a differenza del fondo patrimoniale, applicabile solo alla famiglia legittima. Ricorrendo al trust non si hanno neppure limiti oggettivi in ordine ai beni da conferire, limitati solo per il fondo patrimoniale ai beni immobili, mobili registrati e titoli di credito ex art. 167 c.c..

Nel trust, poi, esistono i beneficiari, categoria di soggetti che possono pretendere l'adempimento delle disposizioni contenute nell'atto di trust, cosa che non è prevista o prevedibile nel fondo patrimoniale: nel trust esiste necessariamente un programma di gestione demandato al trustee nell'interesse di determinati soggetti, sul quale può vigilare una figura eventuale, ma decisamente importante, quale il guardiano, con poteri più o meno particolarmente incisivi. Nel fondo patrimoniale esiste solo un vincolo di destinazione su determinati beni, ma nessun programma di gestione e tanto meno controllo è esercitato sugli atti, se, come avviene nella pratica, gli atti istitutivi, prevedono di regola, la deroga di cui all'art. 169 c.c. sull'autorizzazione giudiziale in caso di alienazione o costituzione di vincoli relativamente ai beni del fondo.

Nel trust non vi sono teoricamente limiti di durata, se non imposti dalla legge straniera richiamata come legge regolatrice, mentre nel fondo patrimoniale, la durata è limitata a quanto prevede l'art. 171 c.c., vale a dire all'annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel trust non si rinvengono neppure quelle lacune in ordine alle regole sull'amministrazione dei beni, che per contro, si riscontrano nel fondo patrimoniale, dove i coniugi, pur dovendo seguire un regime di gestione analogo a quello della comunione legale,

ex art. 168, terzo comma c.c., in caso di alienazione dei beni, devono comunque superare il problema del reimpiego del ricavato, sul quale ancora la giurisprudenza risulta divisa.

Anche se il fondo patrimoniale esiste nel nostro Ordinamento da venticinque anni, a parte i limiti oggettivi, soggettivi e di durata, più sopra richiamati, appaiono ancora non proprio chiare le interpretazioni sul concetto di bisogni della famiglia,¹¹ limite all'esecuzione forzata sui beni del fondo stesso, così come assolutamente incerte sono le opinioni sull'obbligo, o meno, del reimpiego del ricavato in caso di alienazione dei beni del fondo¹², limite anche all'estensione del vincolo di destinazione.

In termini pratici, se è vero che per i beni del fondo patrimoniale è posto un divieto di esecuzione forzata, per i debiti estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.), a prescindere da qualsiasi interpretazione si possa attribuire al concetto di bisogno, è vero, purtroppo, che i beni possono comunque essere assoggettati ad esecuzione e ciò conseguentemente impone ai titolari del fondo (vale a dire i coniugi) di dover proporre un'opposizione contro i creditori che hanno pignorato, onerandosi della prova volta a dimostrare che l'obbligazione per la quale è stato eseguito il pignoramento sui beni del fondo, risulti estranea ai bisogni della famiglia.

Nel trust ciò non può avvenire perché i beni sono intestati non più al disponente, (ossia in parallelo ai coniugi) ma al trustee e gli stessi non fanno parte del suo patrimonio, ex art. 2, lett. a-b Convenzione Aja. Il fatto, poi, che ci si ponga il problema del reimpiego di quanto ricavato in caso di vendita dei beni del fondo patrimoniale, complica ulteriormente la gestione, ma soprattutto l'efficacia del fondo, perché, a prescindere dalla necessità di reimpiegare il ricavato, o meno, per mantenere e non svuotare arbitrariamente il contenuto del fondo, appare evidente che il vincolo di destinazione o protezione si fermi ai beni conferiti e non al loro ricavato, per cui questo ben potrebbe essere pignorato dai creditori, a maggior ragione se trattasi di somme di denaro che, fra l'altro, non possono formare oggetto del fondo. Il confronto operato dalla giurisprudenza fra trust e fondo patrimoniale, di cui si richiamano i limiti precedenti in materia¹³, non sembra riconoscere obiettivamente l'effettiva diversa e migliore efficacia protettiva del trust al cospetto del fondo, ma gli addetti ai lavori ormai la conoscono ed, oggi, non possono che suggerirla, consigliando l'applicazione del trust come unico strumento idoneo alla tutela del patrimonio familiare. ■

denziali - consente di formulare soltanto un giudizio di non illiquidità degli scopi prefissati), inducono a ritenere che sia stata definitivamente "aperta la porta" dell'ordinamento ai più disparati vincoli di destinazione impressi dall'autonomia privata, senza pretendere che gli interessi sottesi siano già selezionati come meritevoli di riconoscimento da una norma positiva. In altri termini, sembra proprio che la riserva di legge prevista dal comma 2° dell'art. 2740 c.c. già derogata da innumerevoli normative speciali) sia stata definitivamente svuotata di significato dall'articolo 2645-ter c.c.)⁹ M. Lupoi.

¹⁰ La sentenza di merito che, fra tutte, ha, con motivazione molto approfondita, affermato l'ammissibilità del Trust interno, richiamando precedenti pronunce dal 1996 in avanti, è la n. 4545 del Tribunale di Bologna, dell' 1 ottobre 2003 (in T.A.F. 2004, pag. 67), la quale ha affermato che l'unico elemento di estraneità, rappresentato dalla legge straniera applicata al Trust, sarebbe consentito attraverso la legge di ratifica della Convenzione dell'Aja, e che sarebbe da riconoscersi l'effetto segregativo del Trust nel patrimonio del trustee, non contrastando con le norme inderogabili o con i supremi principi dell'Ordinamento Italiano, tra i quali non può annoverarsi l'art. 2740, più volte derogato e derogabile. In pratica la tesi dell'ammissibilità si fondava sul fatto che essendo la Convenzione dell'Aja, ratificata con legge ordinaria, la deroga di cui all'art. 2740, 2 comma, C.C., era legislativamente prevista.

¹¹ "In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, il disposto dell'art. 170 c.c. -nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151- per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, come riferirsi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì -analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali- nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi." (Cass., Sez. I, 18.09.2001 n. 11683; conf. Cass., Sez. III, 7.01.1984 n. 134). L'orientamento su esposto si stava consolidando, se non che con la sentenza Cass. Civ. III, 15.3.2006, n. 5684, è stato precisato che i precedenti sul tema avrebbero potuto snaturare la funzione del fondo. Di recente (Cass. 31.5.2006, n. 12998) è stato affermato che: In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenzia diretta ed immediata con i bisogni della famiglia. Sul tema specifico è stato affermato che: I debiti derivanti dall'acquisto di merci per l'attività di impresa condotta da uno solo dei coniugi non sono riconducibili ai bisogni della famiglia ex art. 167 c.c. poiché i redditi di tale attività appartengono allo stesso che non è pertanto tenuto a destinarli a tali bisogni se non limitatamente all'onere di contribuzione familiare al quale, peraltro, può assolvere integralmente anche con proventi diversi- Tribunale di Mondovì, 13 ottobre 2005). La Dottrina dominante aveva escluso dall'ambito delle spese familiari quelle sostenute dai componenti la famiglia per l'incremento della propria attività lavorativa, in base all'assunto che tale incremento premia solo l'imprenditore e solo indirettamente porta beneficio alla famiglia. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 21.12.1999, peraltro aveva già ritenuto l'estraneità della fideiussione in favore di società di capitali, di cui il coniuge era socio, ai bisogni della famiglia.)

¹² Il Tribunale di Lecco, (01 Ottobre 2002) conformandosi alla scarsa giurisprudenza di merito esistente in materia, ha ordinato che le somme, ricavate dall'alienazione di uno dei beni costituiti in fondo patrimoniale, fossero interamente impiegate nell'acquisto di titoli di stato da intestarsi ai coniugi ricorrenti e riportanti l'annotazione del vincolo di destinazione a fondo patrimoniale. (Trib. Genova, 26 gennaio 1998, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, I, p. 215; App. Bari, 15 luglio 1999, in *Giust. Civ.*, 2000, I, p. 200; Trib. Trani, 3 maggio 1999, *ivi*, 2000, I, p. 201; Trib. Milano, 1 marzo 2000, in

FederNotizie, 2001, p. 86. Va comunque rilevato che la maggioranza delle decisioni sopra riportate riguardano il caso in cui oggetto di alienazione sia l'unico bene costituito in fondo patrimoniale e che quindi il problema dell'eventuale obbligo di reimpiego si incrocia con la questione altrettanto discussa in dottrina e in giurisprudenza della possibilità di scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale. È anche da sottolineare che nella maggioranza delle decisioni sopra riportate le autorità giudiziarie hanno stabilito che l'obbligo del reimpiego sussiste solamente nel caso in cui l'alienazione venga autorizzata a seguito della semplice utilità e non della sua necessità).

Lo stesso Tribunale di Lecco, (5 dicembre 2002) ha invece riconosciuto l'insussistenza di un obbligo di reimpiego delle somme ricavate dall'alienazione.

Con questa seconda decisione, il Tribunale di Lecco si conforma alle conclusioni di quella parte della dottrina che sostiene la non configurabilità non solo del dovere, ma anche della semplice facoltà del tribunale di disporre il reimpiego del denaro ricavato dalla vendita del bene costituito in fondo patrimoniale. Anche un dato letterale orienta poi verso la non configurabilità dell'obbligo di reimpiego: infatti la dottrina sottolinea come il nuovo art. 169 c.c., a differenza dell'art. 170 del c.c. prima della L. 151 del 1975, non contenga una espressa previsione in tal senso.

Da un punto di vista logico, si è affermato in dottrina che non vi sarebbe ragione per la quale il legislatore avrebbe dovuto ritenere necessario il reimpiego quando vi è già l'autorizzazione la quale permette al giudice di valutare l'utilità o la necessità evidente proprio in relazione al fatto che un determinato bene venga sottratto, con la sua alienazione, al vincolo di fondo patrimoniale. Inoltre, visto che secondo l'interpretazione data dalla dottrina ormai dominante all'art. 169 c.c., è sufficiente una espressa previsione nell'atto costitutivo per poter escludere la necessità dell'autorizzazione anche in presenza di figli minori, non vi sarebbe la ragione per la quale il legislatore avrebbe dovuto prevedere la possibilità di eliminare il controllo a tutela dei figli per poi reintrodurla con l'obbligo del reimpiego)

¹³ I primi due sono del Tribunale di Firenze, 23 ottobre 2002, (in T&AF, 2003, pag. 406), il quale con due decreti pronunciati in pari data, nel contesto della modifica delle condizioni di separazione, dichiara inammissibili i ricorsi, affermando, tuttavia, che nonostante il trust abbia effetti analoghi a quelli del fondo patrimoniale, al trustee non viene posto nessun vincolo formale e nessun onere di autorizzazione giudiziale di cui all'art. 169 c.c. Nell'ipotesi di eventuale trasferimento dei beni da lui amministrati. Questo priva l'istituto del trust delle garanzie proprie dal regime autorizzativo vincolato previste dal citato articolo, a meno che al fondo si applichi il regime di deroga delle autorizzazioni di cui all'art. 169 c.c. Il terzo provvedimento è un decreto del Tribunale di Milano in data 7 giugno 2006 (in *taf* 2006, pag. 575), il quale omologa gli accordi di separazione di due coniugi, nei quali è contenuta l'istituzione di un trust auto-dichiarato in modo che la destinazione ai bisogni dei figli e degli ex coniugi si perpetui anche qualora si verificasse la cessazione del fondo patrimoniale per scioglimento del matrimonio e raggiungimento della maggiore età del figlio minore.

Il quarto provvedimento è del Tribunale di Padova 2.9.2008 con il quale si autorizza ... a ridurre il fondo patrimoniale costituito estromettendo dal medesimo i beni immobili analiticamente indicati nel ricorso depositato in data 12 giugno 2008, al solo fine di dotare degli immobili in questione il Fondo dell'istituto "... trust", costituito.... Nel parere del Giudice Tutelare si rinviene la seguente motivazione: "pur considerato che la nuova forma di protezione giuridica per la tutela dei bisogni della famiglia che i ricorrenti intendono adottare (trust) non è istituto regolato dall'ordinamento italiano, sicché il trasferimento dal fondo patrimoniale al trust di alcuni beni già compresi nel primo non realizza una sicura tutela delle esigenze della famiglia e, quindi, dei beni dei minori figli dei ricorrenti; considerato che l'art. 169 c.c. consente, però, l'alienazione di beni dal fondo patrimoniale e ritenuto che il conferimento di alcuni beni nel trust è atto di disposizione meno incidente di un'alienazione; considerato che la dotazione del fondo patrimoniale con i beni che i ricorrenti [...] pretendono ora svincolare dal fondo e vincolare nel trust è stata pur sempre fatta dagli stessi ricorrenti, esprime parere favorevole alla descritta operazione.